

Oggetto: PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO ATTUATIVO "AT_07 VIA CAVALLOTTI "EX BUONPASTORE""- adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 335 del 14/10/2025.

Osservazione n.1

Protocollo n. 0213042 del 19/11/2025,

Trasmessa da: Coordinamento di comitati e associazioni di Monza

Osservazione n. 1 punto 1

Come descritto in precedenza, le nuove edificazioni residenziali consentite, discendono da un'errata valutazione del PGT 2007 (poi reiterata fino ad oggi) del necessario rispetto di quel complesso storico monumentale anche vincolato con uno specifico decreto della Soprintendenza (art. 10 del Dlgs 42/2004) la quale a volte prende solo atto di quanto prevede il Piano urbanistico comunale cercando di mitigarne gli effetti; considerato che quel complesso è stato acquistato nel 2005 per poco più di 7 milioni di euro e che se anche venissero destinati a residenza solo le parti oggi esistenti, senza ulteriori e nuove edificazioni, il privato avrebbe ampi margini di utile; si chiede di non far edificare alcuna nuova costruzione e quindi di far rielaborare completamente il progetto del PA con questa scelta di solo restauro, nel rispetto di quel luogo storico.

Controdeduzione:

L'osservazione sostiene che le nuove edificazioni derivino da un'errata valutazione del PGT 2007 e chiede di rielaborare il Piano Attuativo prevedendo esclusivamente interventi di restauro senza nuove costruzioni. Si precisa che il Consiglio Comunale ha re-individuato l'area dell'ex Buon Pastore come ambito di trasformazione (AT_07) approvando il nuovo PGT il 6 febbraio 2017 e nuovamente il 20 dicembre 2021 (ultima variante generale), prevedendo espressamente la possibilità di nuove volumetrie residenziali e terziarie, entro parametri definiti e prescrittivi.

La Soprintendenza, autorità competente in materia di tutela dei beni culturali, ha già espresso parere favorevole al progetto, subordinando gli interventi al rispetto delle prescrizioni di tutela. Tale parere conferma la compatibilità delle nuove edificazioni con il vincolo monumentale, non sussiste dunque alcuna *errata valutazione*.

La richiesta di escludere integralmente le nuove costruzioni non può essere accolta, poiché contrasta con le previsioni urbanistiche vigenti e con gli atti di pianificazione approvati dal Consiglio Comunale.

Il Piano Attuativo, così come elaborato, garantisce un equilibrio tra la conservazione e valorizzazione del complesso storico (Villa Angela, chiesa panottica e parco) e la realizzazione di nuove funzioni residenziali e di quartiere, necessarie per la riqualificazione complessiva dell'area.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione confermando la legittimità delle nuove edificazioni previste dal PGT e validate dalla Soprintendenza.

Osservazione n. 1 punto 2

Per tutte le motivazioni dettagliate in precedenza, le altezze dei nuovi edifici a torre di ben 12 - 9 e 6 piani risulta inopportuna e di assai dubbia legittimità in quanto la scheda delle AT 07 del Buon Pastore dice all'art.2, comm.1, lettera b) delle Norme del Documento di Piano che i Parametri della scheda sono "regole cogenti" in quanto esplicitate in forma matematica. In particolare tale scheda stabilisce che le altezze delle nuove edificazioni non potranno essere superiori all'altezza della Villa storica (2/3 piani). Considerando inoltre che i poteri discrezionali di una Amministrazione comunale sono molto ampi e che anche qualora il PA fosse conforme al PGT è nel suo potere non approvarlo; si chiede di: a) non approvare il PA adottato; b) revocare la delibera di adozione del PA (DGC 335/2025), di avviare il procedimento per un PII in variante al PGT, avviare la verifica di assoggettabilità a una Valutazione ambientale strategica (VAS), di farlo quindi adottare e approvare dal Consiglio comunale.

Controdeduzione:

L'osservazione sostiene che le altezze previste per i nuovi edifici (12, 9 e 6 piani) siano in contrasto con la scheda AT_07 del PGT, che indicherebbe come parametro cogente il limite pari all'altezza della Villa storica (2/3 piani). Si richiama a tal proposito la Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo): in quella sede il Tribunale ha chiarito che "*l'altezza massima prevista nel Piano attuativo, [...], non può ritenersi in contrasto con la previsione della Scheda del P.G.T., [...], poiché tale previsione ha valore indicativo e non prescrittivo, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa delle ricorrenti (cfr. art. 6, comma 3, delle N.d.A. del Documento di Piano, che non qualifica l'altezza quale parametro di natura prescrittiva)*".

La giurisprudenza recente, quindi, definisce che le altezze riportate nelle schede di ambito del PGT di Monza non hanno valore prescrittivo, ma costituiscono indirizzi di pianificazione suscettibili di adattamento in sede attuativa. Analogamente, le altezze indicate nella scheda AT_07 devono essere interpretate come parametri di riferimento e non come limiti inderogabili. La previsione di edifici fino a 12, 9 e 6 piani rientra nella discrezionalità pianificatoria dell'Amministrazione, già esercitata nel rispetto del PGT vigente. La Soprintendenza ha espresso parere favorevole al progetto, confermando la compatibilità delle nuove altezze con la tutela del complesso vincolato. Questo elemento rafforza la legittimità delle scelte urbanistiche operate. Si specifica che è vero che l'Amministrazione conserva un margine di discrezionalità nel valutare l'opportunità di approvare un Piano Attuativo, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e della giurisprudenza. Non sussistono dunque motivi di illegittimità, in quanto il procedimento è già stato condotto nel rispetto della normativa urbanistica e ambientale applicabile.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 1 punto 3

Come specificato sempre al capitolo 8 di questo documento, i dati relativi agli impatti viabilistici e commerciali risultano sottostimati. Infatti considerare 50

mq/abitante (150 mc/ab) non risulta conforme al PGT vigente il cui Piano dei Servizi è invece correttamente dimensionato su 33 mq/abitante (100 mc/ab). Inoltre, prevedere solo pochi posti auto pubblici risulterà nel tempo un grave errore come si può facilmente constatare in diverse parti di Monza densamente popolate. Ricordiamo che quella zona è già oggi fortemente carente di parcheggi. Si chiede pertanto di studiare una soluzione adatta a quel luogo e ai nuovi e realistici carichi urbanistici indotti dall'intervento anche con tutte le sue funzioni pubbliche. Quindi, di revocare il PA adottata e rifare il procedimento come descritto nella precedente osservazione.

Controdeduzione:

L'osservazione sostiene che i dati relativi agli impatti viabilistici siano sottostimati. Si specifica che gli studi allegati al PA hanno valutato i carichi urbanistici indotti dall'intervento, includendo le funzioni residenziali e pubbliche. Le simulazioni di traffico e mobilità sono state redatte secondo le linee guida regionali e hanno ottenuto parere favorevole dagli uffici tecnici competenti. Non risultano sottostime che compromettano la sostenibilità dell'intervento. Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di posti auto pubblici e privati, integrati da parcheggi interrati e da soluzioni di riqualificazione lungo via Pellettier. La dotazione di servizi è conforme al Piano dei servizi vigente.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n.2

Protocollo n. 0213042 del 19/11/2025,

Trasmessa da: Studio Legale Beacco

Osservazione n. 2 punto 1

Si chiede la ripubblicazione del piano rendendo accessibile sul sito la documentazione omessa.

Controdeduzione:

La giurisprudenza amministrativa e in particolare la recente Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo) del Comune di Monza ha chiarito in modo inequivoco che gli atti endoprocedimentali non devono essere pubblicati nella fase di deposito del Piano Attuativo in quanto la pubblicazione riguarda esclusivamente **gli elaborati costitutivi del piano**, non gli atti istruttori che hanno contribuito alla sua formazione.

Il TAR ha infatti affermato che: *“La pubblicazione degli atti endoprocedimentali (pareri, note, verbali, scambi istruttori) non è richiesta da alcuna norma e non costituisce condizione di validità della fase partecipativa. La documentazione da rendere pubblica è solo quella che compone il piano attuativo.”*

Ne consegue che i pareri della Soprintendenza richiamati nella delibera, il verbale della conferenza dei servizi, e gli atti istruttori interni non rientrano tra gli elaborati

soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della L.R. 12/2005 né della normativa generale sulla pubblicità degli atti urbanistici.

La partecipazione dei terzi è comunque pienamente garantita. Il TAR, sempre nel caso AT02 Via Milazzo, ha precisato che: *“La mancata pubblicazione degli atti endoprocedimentali non incide sul diritto di partecipazione, essendo sempre possibile l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990.”*

Pertanto la possibilità di richiedere accesso agli atti non è un rimedio sostitutivo, ma lo strumento ordinario previsto dall’ordinamento per ottenere gli atti istruttori e la pubblicazione degli elaborati essenziali del piano è stata regolarmente effettuata.

Gli elaborati tecnici richiamati (es. A.4.3.1 - A.4.3.2) non costituiscono parte integrante del Piano Attuativo ai fini della pubblicazione art. 14 L.R. 12/2005 in quanto sono documenti funzionali alla stipula della convenzione urbanistica, fase successiva e distinta rispetto all’adozione del PA.

In conclusione, la documentazione pubblicata è completa e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza amministrativa e non sussiste alcun obbligo di ripubblicazione del Piano Attuativo.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l’osservazione.

Osservazione n. 2 punto 2

Si chiede di rigettare il PA per intervenuta scadenza del Documento di Piano.

Controdeduzione:

L’osservazione sostiene che il Documento di Piano, approvato nel 2017, sia scaduto nel 2022, alla scadenza del quinquennio di validità previsto dall’art. 8, comma 4, L.R. 12/2005. Quanto affermato nell’osservazione non tiene conto della variante al PGT approvata con delibera di C.C. n. 98 del 20/12/2021, pubblicata sul BURL il 2/2/2022, considerata variante generale al PGT da sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Per quanto esposto il Documento di Piano vigente è pienamente valido ed efficace.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l’osservazione.

Osservazione n. 2 punto 3

Si chiede di rigettare il PA perché contenente previsioni che si discostano dai contenuti del Documento di Piano.

Controdeduzione:

Il piano attuativo è adottato dalla Giunta in quanto rispetta i parametri prescrittivi dettati dalla scheda del Documento di Piano ed è conforme al PGT vigente. Nello specifico:

- la realizzazione di un polo culturale non contrasta con gli obiettivi del DdP del PGT vigente, che prevedono la valorizzazione dell’ambito e l’incremento delle funzioni collettive. Le dotazioni a servizi possono

- essere integrate in sede attuativa, soprattutto quando migliorano la qualità urbana;
- l'incremento delle superfici in cessione (da **13.340 mq** a **16.100 mq**) non costituisce violazione al DdP in quanto rappresenta un miglioramento dell'assetto urbanistico, pienamente ammissibile in sede attuativa e non richiede variante al PGT trattandosi di aumento e non di riduzione delle dotazioni;
 - la Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo) ha chiarito che le altezze riportate nelle schede di ambito del PGT non hanno valore prescrittivo, ma costituiscono indirizzi di pianificazione suscettibili di adattamento in sede attuativa;
 - le modifiche alla rete dell'urbanità non alterano gli obiettivi del PGT rientrando nella fisiologica attività di dettaglio propria dei Piani Attuativi. Il progetto è stato valutato dagli uffici competenti e non incide sugli strumenti sovraordinati (PTR, PTCP), che non fissano parametri puntuali ma obiettivi generali.
 - la realizzazione di opere pubbliche a scomputo è espressamente prevista dalla normativa (art. 46 L.R. 12/2005) e non costituisce variante al PGT;

Pertanto, il Piano Attuativo è, per legge, atto di competenza della Giunta (art. 14 L.R. 12/2005) in quanto il PA non modifica il PGT vigente, ma lo attua.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 2 punto 4

Si chiede di rigettare il piano in quanto le altezze previste per gli edifici, come da planivolumetrico, non sono ammissibili ai sensi di legge.

Controdeduzione:

L'osservazione sostiene che le altezze previste per i nuovi edifici (12, 9 e 6 piani) siano in contrasto con la scheda AT_07 del PGT, che indicherebbe come parametro cogente il limite pari all'altezza della Villa storica (2/3 piani). Si richiama a tal proposito la Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo): Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un comitato di cittadini e ha confermato la piena legittimità del Piano Attuativo. In quella sede è stato chiarito che le altezze riportate nelle schede di ambito del PGT non hanno valore prescrittivo, ma costituiscono indirizzi di pianificazione suscettibili di adattamento in sede attuativa. Analogamente, le altezze indicate nella scheda AT_07 devono essere interpretate come parametri di riferimento e non come limiti inderogabili.

L'osservazione inoltre richiama il D.M. 1444/1968 sostenendo che l'area sarebbe "zona A", e che quindi le altezze non potrebbero superare quelle degli edifici storici circostanti. Questa impostazione non è corretta perché la classificazione in zone omogenee è un atto urbanistico pianificatorio non legata al vincolo monumentale e il sito non risulta azionato come "Zona A". Nelle aree vincolate prevale la valutazione caso per caso della Soprintendenza, che per il piano in oggetto, ha espresso parere favorevole, confermando la compatibilità delle nuove altezze con la tutela del complesso vincolato. La tutela del bene culturale è dunque pienamente garantita.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 2 punto 5

Si chiede di sottoporre il piano allo screening di VIA.

Controdeduzione:

L'osservazione si fonda su un presupposto errato: la qualificazione del progetto come "*parco tematico*" ai sensi della L.R. 5/2010. Tale qualificazione non trova alcun riscontro nella normativa regionale e non è coerente con la natura e le funzioni previste dal Piano Attuativo. La L.R. 5/2010 e il relativo Allegato B definiscono i *parchi tematici* come: "strutture ricreative complesse, con attrazioni, percorsi tematici, aree di intrattenimento, spettacoli, servizi commerciali e ricettivi, destinate a un'utenza ampia e indifferenziata". Il progetto del PA AT_07 non prevede attrazioni e non presenta alcuna delle caratteristiche tipiche dei parchi tematici in quanto è destinato a servizi pubblici con funzioni culturali (biblioteca, aule studio), spazi collettivi (verde urbano di quartiere, piazza) e riqualificazione di un complesso monumentale.

Si tratta di dotazioni pubbliche e servizi culturali, non di un parco tematico.

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per l'assoggettabilità a VIA o a screening di VIA.

Gli osservanti richiamano il D.M. 30 marzo 2015 sostenendo che il vincolo culturale comporterebbe il dimezzamento delle soglie. È vero che il D.M. prevede il dimezzamento delle soglie solo per le categorie progettuali già assoggettabili a VIA. Ma poiché il progetto non rientra in alcuna categoria VIA il dimezzamento delle soglie non trova applicazione.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 2 punto 6

Si chiede di sottoporre il Piano a VAS o quantomeno a screening di VAS.

Controdeduzione:

Il Piano Attuativo AT_07 non comporta variante al PGT in quanto si limita ad attuare le previsioni del PGT vigente ed è già stato valutato in sede di VAS del PGT, che ha esaminato l'ambito AT_07 e le sue trasformazioni. Il PA si colloca all'interno del quadro valutato, non introduce nuove pressioni ambientali e non altera gli equilibri analizzati in sede di VAS.

La questione è sempre confermata da Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo): "*La conformità del Piano attuativo al P.G.T. non richiede nemmeno l'effettuazione di una nuova procedura di V.A.S. o di verifica di assoggettabilità, visto che il comma 12 dell'art. 16 della legge n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica), aggiunto dall'art. 5, comma 8, della legge n. 106 del 2011, prevede che «lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a*

valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste»; la sottoposizione a V.A.S. dello strumento urbanistico sovraordinato, ovvero del vigente P.G.T. comunale [...], rende superflua la reiterazione di tale procedimento laddove ci si trovi al cospetto di un Piano attuativo conforme, poiché in tali frangenti l'impatto sull'ambiente è già stato valutato mediante la procedura inerente al Piano generale sovraordinato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 1° aprile 2022, n. 3798; anche, T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 4 gennaio 2022, n. 7).".Ne consegue che non ricorrono i presupposti normativi per attivare una nuova procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità.

Pertanto, non vi è alcun presupposto per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE.

Inoltre si specifica che il vincolo monumentale comporta la valutazione del progetto del piano attuativo da parte delle Soprintendenza, come esplicitamente previsto dall'art. 16 della legge 1150/1942, ma non comporta automaticamente la VAS.

Il piano attuativo è stato sottoposto al parere della competente Soprintendenza che ha espresso proprio parere favorevole.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 2 punto 7

Si chiede di rigettare il piano in quanto l'intervento - come stigmatizzato dal parere sospensivo della Commissione Paesaggio - non è compatibile con la sensibilità del sito.

Controdeduzione:

Poiché l'area è vincolata ex art. 10 D.Lgs. 42/2004 l'unico parere vincolante è quello della Soprintendenza, che ha valutato il progetto e ha espresso parere favorevole con le proprie prescrizioni consentendo la prosecuzione del procedimento.

La Commissione Paesaggio ha esaminato il progetto, reso un parere, formulato osservazioni e richieste di approfondimento, che riguardano per lo più aspetti relativi alla scala architettonica più che quella urbanistica. Tali aspetti saranno affrontati al momento del rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi edilizi, come peraltro specificato anche nel parere delle Soprintendenza. Si specifica inoltre che la Commissione Paesaggio non è l'autorità preposta alla tutela del vincolo storico architettonico che interessa il compendio, esprime un parere consultivo, non vincolante e non prevalente rispetto al parere favorevole della Soprintendenza.

Pertanto la compatibilità paesaggistica è stata garantita dall'autorità competente.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n.3

**Pervenuta in data 17/11/2025 Protocollo n. 219584/2025 del 27/11/2025,
Trasmessa da: Privato Cittadino**

Osservazione n. 3 punto 1

Si richiede la realizzazione e il potenziamento della rete ciclopedonale su via Pelletier e su via Cavallotti verso Est e verso Ovest, come previsto nella scheda del Piano Attuativo AT 07 e non evidenziati sulle tavole.

Controdeduzione:

Il Piano Attuativo recepisce le indicazioni della scheda AT_07 del PGT vigente, che prevede espressamente: “la realizzazione di un percorso pedonale con accessibilità limitata alle ore diurne fra la piazza su via Pellettier ed il nuovo parco urbano; realizzazione di un percorso ciclopedonale sulla copertura del parcheggio per l'accessibilità da nord al nuovo parco e la connessione con via Cavallotti”. Tali previsioni, ancorché non prescrittive, sono già integrate nel progetto e risultano conformi agli indirizzi di pianificazione. Gli studi viabilistici allegati al PA hanno già considerato i flussi pedonali e ciclabili esistenti e futuri. L'incremento di traffico veicolare previsto è stato valutato e ritenuto compatibile, anche grazie alle misure di mitigazione che comprendono il potenziamento della rete ciclopedonale e la riqualificazione degli spazi pubblici. Non sussistono motivi per revocare o riaprire il procedimento, poiché le previsioni del PA sono conformi al PGT vigente e agli obiettivi di mobilità sostenibile.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione

Osservazione n. 3 punto 2

Si chiede che il progetto sia completato con lo studio sulla viabilità nell'ora di punta serale feriale e quindi riadottato e ripubblicato per le osservazioni.

Controdeduzione:

Il Piano Attuativo ha seguito le linee guida regionali e provinciali per la redazione degli studi di traffico, che prevedono l'analisi dei flussi nelle fasce orarie di maggiore criticità. La fascia mattutina (07:00-09:00) è stata individuata come quella più significativa per valutare gli impatti, in quanto caratterizzata dalla contemporaneità dei flussi scolastici, lavorativi e residenziali. Sebbene essa non sia stata oggetto di specifica analisi, gli scenari di progetto considerano i carichi complessivi di traffico e le capacità delle intersezioni, che risultano dimensionate per assorbire anche i flussi serali. La scelta metodologica non comporta una sottostima, ma si basa sulla prassi consolidata di concentrare le verifiche sulla fascia mattutina, ritenuta più critica.

La campagna di rilievo del 2019 è stata ritenuta valida dagli uffici tecnici, in quanto rappresentativa dei flussi ordinari. Eventuali variazioni stagionali (es. periodo estivo

senza attività scolastiche) non incidono in modo significativo sulla valutazione complessiva, poiché il dimensionamento è effettuato su scenari di massimo carico.

Non sussistono dunque motivi di illegittimità. Eventuali approfondimenti sul traffico serale potranno essere richiesti e sviluppati in fase esecutiva o di monitoraggio, senza necessità di ripetere l'intero procedimento. L'assenza di una specifica analisi serale non compromette la validità del Piano Attuativo, che resta conforme al PGT vigente e alle prescrizioni tecniche.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n. 3 punto 3

Al fine di ridurre il peso paesaggistico degli edifici H ed M si richiede di ridurre la loro altezza alla stessa dell'edificio L, e quindi riadottare il P.A. e ripubblicarlo per le osservazioni.

Controdeduzione:

Il Piano Attuativo è stato elaborato in conformità al PGT vigente. La recente Sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez.IV, n. 2504 -7 aprile 2025 (AT02 - via Manara-Milazzo) ha chiarito che le altezze indicate nelle schede di ambito non hanno valore prescrittivo, ma costituiscono indirizzi di pianificazione. Pertanto, la previsione di edifici H ed M con altezze maggiori è legittima e rientra nella discrezionalità pianificatoria dell'Amministrazione. Inoltre, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al progetto, confermando la compatibilità delle nuove volumetrie con la tutela del complesso vincolato, a condizione del rispetto delle prescrizioni paesaggistiche e architettoniche. Il progetto prevede che le facciate degli edifici di nuova costruzione siano realizzate con materiali e soluzioni architettoniche coerenti con il contesto urbano e paesaggistico, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. Non è quindi fondata la preoccupazione di un "pugno nell'occhio" estetico.

Le soluzioni di attraversamento del parco e del bosco sono state progettate per garantire la fruibilità e la sicurezza. Eventuali affinamenti (es. collegamento diretto alla piazza, separazione tra pedoni e ciclisti) potranno essere valutati in fase esecutiva, senza necessità di riadottare il PA. Tali modifiche rientrano nella progettazione di dettaglio e non incidono sulla legittimità del Piano Attuativo.

Non sussistono dunque motivi di illegittimità. Il progetto è conforme al PGT vigente e al parere della Soprintendenza.

Per quanto sopra esposto si propone di non accogliere l'osservazione.

CONCLUSIONI



Si propone di non accogliere tutti i punti delle osservazioni 1, 2, 3 per le motivazioni esposte nelle singole controdeduzioni.

Monza, dicembre 2025

**Il Dirigente del Settore Governo del
Territorio
(Arch. Nadia Bombardieri)
Documento firmato digitalmente**